



CAFC S.p.A.

CAFC S.p.A. - Udine
2 Posta in Uscita
Prot. : 14281/13
Data : 14/05/2013



C000403819

Direzione Generale

Spett.le

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E
POLITICHE PER LA MONTAGNA.**

Servizio valutazione impatto ambientale

Via Giulia, 75/1

34100 TRIESTE (TS)

*c.a. dott. Giovanni Petris - Direttore Centrale
dott.ssa Raffaella Pengue - Direttore Servizio*

p.c. Spett.le

COMUNE DI

33054 LIGNANO SABBIAADORO

p.c. Spett.le

**CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO CENTRALE FRIULI**

Viale Europa 141

33100 UDINE

Oggetto: L.R. 43/1990 - Lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006 - Primo e Secondo Intervento - 1ª Perizia Suppletiva e di Variante - Verifica assoggettabilità procedura di VIA.

Richiesta di modifica del decreto n. 668 del 09 aprile 2013 - Preavviso ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia.

Il progetto dei lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006 - Primo e Secondo Intervento è stato iniziato dal Comune di Lignano Sabbiadoro dal 2004 ed è transitato a CAFC S.p.A. il 01.01.2009 a seguito del passaggio delle funzioni tecnico - amministrative in merito al Servizio Idrico Integrato (SII) dai Comuni all'allora Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (oggi Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, in ossequio all'art. 17 della L.R. 13/2005 e alla deliberazione dell'Assemblea ATO n° 39 del 19.12.2008.

CAFC S.p.A. risulta Gestore salvaguardato del SII in Comune di Lignano Sabbiadoro.

Il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a "verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA" nell'arco del 2008 dal *proponente* Comune di Lignano Sabbiadoro; tale procedura si è conclusa con il decreto Direttore Centrale n° 809/SCR 623 Servizio VIA del 8.05.2008. Il progetto prevede, sostanzialmente, l'adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006; il potenziamento di cui si parla nel titolo del progetto deve intendersi come aumento della capacità depurativa dell'impianto tesa alla realizzazione della fase terziaria di depurazione oggi non presente (abbattimento azoto e fosforo) e non come ampliamento dell'impianto (la potenzialità dello stesso è inalterata). Il progetto si inserisce pertanto, senza alcun dubbio tra le opere escluse dall'assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 5 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 43/1990 "...progetti relativi a interventi



CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
I-33100 Udine
www.cafcspa.com

Tel. (n. verde) 800 713 711
Fax 0432 505379
info@cafcspa.com

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.C.I.A.A. Udine - R.E.A. 203443

Cap. Soc. € 36 128 761,80 i.v.
Aderente FEDERUTILITY
MOD.050 rev.10 del 14/09/2011



CAFC S.p.A.

Direzione Generale

di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale...". Nell'ambito del complesso iter per la realizzazione del progetto, la società CAFC S.p.A. ha apportato alcune varianti "non sostanziali" al progetto iniziale, varianti derivanti dall'esplicitazione a livello di progetto esecutivo delle previsioni del progetto preliminare sottoposto alla verifica di assoggettabilità; su tale variante la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto di dover nuovamente sottoporre il progetto (già a livello esecutivo) alla procedura di "screening". Tale decisione è pervenuta alla scrivente con nota prot. 307 del 04/01/2013.

Con decreto Direttore Centrale n° 668 SCR 1203 Servizio VIA del 09.04.2013 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rilasciato nuovo parere di non assoggettabilità a VIA per il progetto in parola, subordinato al rispetto di determinate prescrizioni. Si segnala che le prescrizioni del decreto n° 668 del 09.04.2013 non sono congruenti con le prescrizioni del decreto n° 809 del 28.05.2008.

In merito a tali prescrizioni si segnalano le seguenti anomalie ed incongruenze.

Prescrizione 1) primo alinea - Precisazione

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; non è oggetto di contestazione. Si segnala che l'installazione di un torbidimetro da processo nella stazione di pompaggio delle idrovore (scarico verso Laguna) per il monitoraggio in continuo dei solidi non è applicabile in quanto lo scarico delle acque di pioggia avviene in maniera discontinua, si sopperirà alla prescrizione effettuando analisi puntuali dei solidi sospesi durante il periodo di funzionamento delle idrovore.

Prescrizione 1) secondo alinea - Richiesta di annullamento - Riformulazione

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; è oggetto di richiesta di annullamento e riformulazione. Nel decreto vengono poste una serie di prescrizioni, oltre alla presente quella riportata al sesto alinea, che, fra l'altro, impongono al soggetto proponente (CAFC S.p.A.) una serie di monitoraggi dell'areale marino prossimo allo scarico a mare. Questi monitoraggi sia sulla matrice acque che sui sedimenti sono di tipo chimico, biologico e tossicologico e sono finalizzati a determinare le caratteristiche "ante operam" e "post operam" (si ricorda che il depuratore di Lignano Sabbiadoro è finalizzato alla depurazione di acque reflue urbane; è presente in loco dagli anni '70 del secolo scorso, mentre la condotta sottomarina è entrata in esercizio nel 1986; si ritiene che il depuratore continuerà il suo servizio, senza soluzione di continuità, per un periodo indefinito).

Analoga prescrizione venne inserita nel decreto di screening n. 1243 del 09.07.2007 Servizio valutazione impatto ambientale per i lavori dell'Accordo Integrativo dell'APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" - Legge Regionale 18/01/2006, n. 2 - Completamento e adeguamento dell'impianto di San Giorgio di Nogaro. - Trattamento rifiuti liquidi - art. 110, c. 2, D. Lvo 152/2006, nonché nella determina n. 3713 d.d. 14 giugno 2007 del Dirigente dell'Area Ambiente, Servizio Risorse Idriche, della Provincia di Udine, recante «D.lgs. n. 152/99 - Autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore del Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., sito in Via E. Fermi, in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) ».

In relazione alle sole clausole ritenute arrecare illegittime limitazioni, lesive dei diritti e degli interessi, l'allora CDL S.p.A. propose ricorso avanti il TAR FVG. In particolare per quanto d'interesse nel caso di analogia con il decreto relativo all'impianto di Lignano Sabbiadoro, si osserva quanto segue.

4. IN MERITO AGLI ONERI IMPOSTI AL CONSORZIO

4.1. *Violazione di legge (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 73, 124 e 128) - Eccesso di potere - Arbitrarietà - Illogicità - Violazione di legge (artt. 41 e 97 Cost.)*



CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
I-33100 Udine
www.cafcspa.com

Tel. (n. verde) 800 713 711
Fax 0432 505379
info@cafcspa.com

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.C.I.A.A. Udine - R.E.A. 203443

Cap. Soc. € 36.128.761,80 i.v.
Aderente FEDERUTILITY
MOD.050 rev.10 del 14/09/2011



CAFC S.p.A.

Direzione Generale

L'autorizzazione de qua contiene una clausola del seguente tenore (sub n. 8, lettera R a p. 20):

«R. è fatto obbligo di effettuare una valutazione dello stato ecologico del ricettore conformemente a quanto stabilito dall'allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/2006 relativamente ai seguenti aspetti:

- qualità biologica;
- qualità chimico - fisica;
- qualità idromorfologica.

E' fatto altresì obbligo, entro il 31.1.2008, di trasmettere i risultati di tali indagini all'Area Ambiente della Provincia di Udine e al Dipartimento di Udine dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale».

Orbene, si ritiene che tale imposizione sia del tutto priva di ragione e di fondamento, mirando in buona sostanza a ribaltare sul CONSORZIO, con costi a carico di quest'ultimo, oneri che invece fanno capo ai soggetti pubblici.

Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, infatti, al soggetto richiedente l'autorizzazione fanno capo le spese «occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico», ma non certo le spese e/o gli oneri relativi all'attività di monitoraggio e di controllo ambientale, che viceversa, ai sensi dell'art. 128 d.lgs. 152/2006 fanno invece capo al soggetto pubblico deputato all'effettuazione di tali attività.

Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (art. 120 d.lgs. 152/2006), anzi, la valutazione dello stato del corpo ricettore spetta alle Regioni, che vi possono provvedere anche a mezzo accordi di programma con altri soggetti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

A ciò aggiungasi come «in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente» (art. 124, comma 10 del d.lgs. 152/2006).

Ciò significa che le ulteriori prescrizioni tecniche che una autorizzazione può legittimamente imporre attengono (solamente) alla gestione dello scarico, ma non già alla attività di monitoraggio ovvero, come qui è accaduto, addirittura alla fase di studio presente e futuro del corpo ricettore.

E' qui evidente il surrettizio tentativo di ribaltare i costi di una attività che fa capo ai soggetti pubblici sul destinatario della autorizzazione (in violazione dell'art. 41 Cost.), scelta che di per sé è addirittura illogica e controproducente.

La legge, concentrando l'attività di controllo sull'operatore pubblico, vuole che essa si svolga in maniera efficiente ed imparziale (in ossequio al canone di cui all'art. 97 Cost.); ove essa fosse compiuta dal controllato, come qui si vorrebbe, essa per definizione non sarebbe più "imparziale", ma sarebbe invece connotata da un alone di sospetto e di non veridicità.

Si tratterebbe pur sempre di un elaborato di parte, privo di quel valore di neutralità che solo il soggetto pubblico, ovvero quello deputato istituzionalmente al controllo, potrebbe conferirgli.

E' pertanto illegittimo, prima ancora che ingiusto ed illogico, che lo studio ecologico sul corpo ricettore venga compiuto dal CONSORZIO.

Il TAR FVG Sez. I, 30 giugno 2008, sentenza n. 368 si pronunciò in relazione a quanto sopra riportato come di seguito:

3.5. - Sono invece fondate, e vanno conseguentemente accolte, le censure sub n. 4.



CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
I-33100 Udine
www.cafcspa.com

Tel. (n. verde) 800 713 711
Fax 0432 505379
info@cafcspa.com

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.C.I.A.A. Udine - R.E.A. 203443

Cap. Soc. € 36.128.761,80 I.v.
Aderente FEDERUTILITY
MOD.050 rev.10 del 14/09/2011



CAFC S.p.A.

Direzione Generale

3.5.1. - L'art. 124 espressamente pone a carico del richiedente "le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto", ma non anche quelle relative ai controlli periodici sullo stato ecologico del ricettore.

Infatti, l'art. 128 espressamente riserva all' "autorità competente" l'effettuazione (e, quindi, anche i costi) del "controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli". Attività, questa, il cui onere finanziario - stante la finalità pubblica che la contraddistingue - non può essere senz'altro e totalmente addossato all'interessato (ma che ben può essere ripartito, sulla scorta di apposite convenzioni).

Pertanto, anche ai fini di un sensibile contenimento dei costi gestionali futuri, in relazione all'effettuazione di un monitoraggio continuo e costoso, è richiesta la modifica della prescrizione contenuta nel decreto e la sua riformulazione nel seguente testo:

"- un piano di monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare".

Prescrizione 1) terzo alinea - Richiesta di annullamento

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; è oggetto di richiesta di annullamento. Come descritto ed illustrato nel progetto presentato "Ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006 - Primo e Secondo Intervento. 1' Perizia Suppletiva e di Variante" è prevista la realizzazione di una stazione di disinfezione per l'intera portata di progetto tramite lampade UV. La prescrizione contenuta nel precedente decreto è stata soddisfatta in sede progettuale, pertanto la stessa è superflua e deve essere annullata al fine di non generare difficoltà di interpretazione agli organi di controllo.

Prescrizione 1) quarto alinea - Precisazione

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; non è oggetto di contestazione. Sarà redatta un'analisi di operabilità del guasto dell'intero impianto per adempimento alla prescrizione.

Prescrizione 1) quinto alinea - Richiesta di annullamento

La prescrizione non era contenuta nel precedente decreto, era stata mantenuta a livello di raccomandazione; è oggetto di richiesta di annullamento o in subordine di essere riportata a livello di raccomandazione.

Come ben noto non vi sono sistemi analitici per la determinazione degli odori. Mai si sono registrate problematiche in merito agli odori c/o l'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro. Per adempiere alla prescrizione ci si deve riferire a complessi sistemi di rilevazione mediante esperti secondo normative complesse non giustificate nel settore SII (acque reflue urbane), ma solo per la gestione dei rifiuti organici o di depuratori industriali.

Prescrizione 1) sesto alinea - Richiesta di annullamento - riformulazione

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; è oggetto della richiesta di annullamento e riformulazione.

Le motivazioni di annullamento della prescrizione sono ben esplicitate nel punto 1) secondo alinea.

Prescrizione 1) settimo alinea - Nessuna osservazione

La prescrizione non era contenuta nel precedente decreto; nessuna osservazione.

Prescrizione 2) - Richiesta riformulazione

La prescrizione era contenuta nel precedente decreto; è oggetto di richiesta di riformulazione.



CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
I-33100 Udine
www.cafcspa.com

Tel. (n. verde) 800 713 711
Fax 0432.505379
info@cafcspa.com

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.C.I.A.A. Udine - R.E.A. 203443

Cap. Soc. € 36.128.761,80 i.v.
Aderente FEDERUTILITY
MOD.030 rev.10 del 14/09/2011



CAFC S.p.A.

Direzione Generale

L'ispezione televisiva da parte di un sommozzatore durante l'estate non è attuabile a causa del notevole traffico di natanti e imbarcazioni di diporto, a causa della scarsa visibilità in acqua e per l'impossibilità oggettiva di ottenere le autorizzazioni dall'Autorità marittima (Capitaneria di porto). Si ritiene sufficiente, pertanto, la riduzione a due volte l'anno del numero delle ispezioni, in autunno/inverno e primavera (attività già in esecuzione da anni). Pertanto, anche ai fini di un sensibile contenimento dei costi gestionali futuri, in relazione all'effettuazione di un monitoraggio costoso e pericoloso, è richiesta la modifica della prescrizione contenuta nel decreto e la sua riformulazione nel seguente testo:

"- almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno/inverno,...".

Prescrizione 3)– Nessuna osservazione

Prescrizione 4)– Nessuna osservazione

Prescrizione 5)– Nessuna osservazione

Prescrizione 6)– Nessuna osservazione

Prescrizione 7)– Nessuna osservazione

Per tutto quanto esposto, il sottoscritto ing. Massimo Battiston, in qualità di Direttore Generale di CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, Udine, all'uopo autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10.05.2013,

CHIEDE

la modifica del decreto n° 668 del 08.04.2013 secondo quanto riportato nelle note sopra illustrate;

COMUNICA

che in difetto di riscontro entro il giorno 07.06.2013, la società CAFC S.p.A. proporrà ricorso al TAR FVG avverso le prescrizioni contenute nel decreto n° 668 secondo le modalità sopra descritte.

In attesa di pronto riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Battiston



CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
I-33100 Udine
www.cafcspa.com

Tel. (n. verde) 800 713 711
Fax 0432 505379
info@cafcspa.com

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.C.I.A.A. Udine - R.E.A. 203443

Cap. Soc. € 36 (28 761,80 i.v.
Aderente FEDERUTILITY
MOD.050 rev.10 del 14/09/2011